



BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE**

Premesso che il Comune di Castelfranco Piandiscò riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, così come individuati già all'art. 4 della L. n. 847/1964, quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali di supporto dell'insediamento umano.

Dato atto che il comune ai sensi dell'art. 184 della L.R. 65/2014 può concedere contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 62 della citata legge e relative alle chiese e altri edifici per servizi religiosi nonché ai centri sociali, attrezzature culturali sanitarie;

Visto il Regolamento per l'assegnazione dei contributi per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie approvato con Delibera Comunale n.76 del 28/12/2015 come modificato con delibera di Consiglio Comunale N. 67 del 20/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Modifica del Regolamento per l'assegnazione dei contributi per chiese ed altri edifici religiosi centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie*";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del sopracitato regolamento:

- 1. A seguito della definizione degli importi disponibili con la procedura di cui all'art. 5, verrà approvato dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica apposito avviso pubblico.*
- 2. Su indicazione espressa della Giunta Comunale l'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione all'effettivo ammontare del contributo.*
- 3. Con lo stesso Avviso Pubblico si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione delle istanze e si riportano i criteri specifici che saranno utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.*
- 4. L'Avviso è pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate dall'Amministrazione Comunale.*

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Regolamento per l'assegnazione dei contributi per chiese e altri edifici per servizi religiosi, centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie intende procedere all'individuazione dei soggetti a cui destinare le somme stanziare per le annualità 2019, 2020 e 2021.

Indicazioni generali

Comune di Castelfranco Piandiscò, con sede legale in P.zza V. Emanuele n. 30, 52026 – Castelfranco Piandiscò (AR), C.F. e P. Iva 02166020517

Telefono 055.9631200

PEC (Posta Elettronica Certificata): protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it

Profilo di Committente: www.castelfrancopiandisco.it

Settore competente: Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente

Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. Andrea Sordi

Art. 1 - Oggetto della procedura

Oggetto della procedura è l'individuazione dei soggetti a cui destinare i contributi relativi agli anni 2019,



2020 e 2021:

- a) per l'annualità 2019, per la quale risultano già stanziati 13.000 euro, il contributo sarà assegnato esclusivamente ai lavori iniziati nel 2019, con le modalità di ripartizione di cui all'art. 5. Qualora la sommatoria dei contributi assegnati risulti inferiore a 13.000 euro, la relativa differenza sarà cumulata al contributo già stanziato nell'annualità 2020;
- b) per l'annualità 2020, per la quale risultano già stanziati 11.400 euro ed ai quali possono sommarsi i residui di cui alla lett. a), il contributo complessivo sarà assegnato esclusivamente ai lavori iniziati nel 2020, con le modalità di ripartizione di cui all'art. 5. Qualora la sommatoria dei contributi assegnati risulti inferiore a 11.400 euro, ovvero al maggiore importo dovuto alla eccedenza del 2019, la relativa differenza sarà cumulata al contributo già stanziato nell'annualità 2021;
- c) per l'annualità 2021, per la quale risultano già stanziati 9.590,95 euro ed ai quali possono sommarsi i residui di cui alla lett. b), il contributo complessivo sarà assegnato esclusivamente ai lavori iniziati nel 2021, con le modalità di ripartizione di cui all'art. 5. Qualora la sommatoria dei contributi assegnati risulti inferiore a 9.590,95 euro, ovvero al maggiore importo dovuto alla eccedenza del 2020, la relativa differenza sarà assegnata per gli interventi iniziati nell'anno 2022.

L'individuazione dei soggetti destinatari degli stanziamenti avrà luogo esclusivamente mediante l'attribuzione dei punteggi con i criteri di cui al successivo art. 4.

Art. 2 - Soggetti beneficiari del contributo

Il presente bando è rivolto a chiese e altri edifici per servizi religiosi, centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie.

In base alla deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n.84/1989, si adottano le seguenti definizioni:

- a) per "*chiese e altri edifici per servizi religiosi*" sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero Pastorale nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste, esistenti ovvero previste dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale;
- b) per "*centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie*" sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze destinati appunto alle attività civiche sociali, culturali, ricreative e sanitarie, degli Enti o delle Associazioni a tali fini costituite - quali associazioni, fondazioni, onlus, e similari -, dotate di personalità giuridica e quindi dotate di atto costitutivo e statuto pubblicamente registrato.

Relativamente alle "chiese e altri edifici religiosi" ai contributi possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato Italiano, indipendentemente che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso.

Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda, e per i successivi dieci anni, apparecchi del tipo "slot machines" e ogni altro dispositivo che consenta vincite in denaro.

Art. 3 – Interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi a contributo i seguenti interventi:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) manutenzione straordinaria;
 - c) restauro e risanamento conservativo;
 - d) ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva;
 - e) ampliamento di edifici esistenti;
 - f) nuova costruzione di edifici, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria;
 - g) acquisto di immobili, o porzioni di immobili, esistenti.
2. Sono altresì ammessi a contributo gli interventi necessari per la messa a norma degli impianti elettrico, idraulico, riscaldamento, antincendio, per l'adeguamento igienico sanitario degli immobili, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'efficientamento energetico.
3. Si ritiene equiparato alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva l'acquisto di unità immobiliari in quanto rispetto alla nuova edificazione il riuso di immobili esistenti comporta la riduzione del consumo di suolo



e pertanto potranno essere richiesti contributi ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 67 del 20/12/2023 anche per gli acquisti immobiliari intervenuti negli anni 2019, 2020, 2021, ovvero nel 2022 qualora vi siano somme residue disponibili. In tal caso gli immobili acquistati devono essere destinati agli usi previsti dal Regolamento citato e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso.

4. Potranno essere oggetto di richiesta di contribuzione anche immobili per i quali siano state avviate le procedure per il cambio della destinazione urbanistica così da renderla compatibile con quelle previste negli strumenti urbanistici vigenti e adottati, negli anni 2019, 2020, 2021, ovvero nel 2022 qualora vi siano somme residue disponibili.
5. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi. Sono, inoltre, esclusi dall'assegnazione del contributo le spese relative alla progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, assistenza al collaudo a carico dell'esecutore come determinata all'articolo 20 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, frazionamenti catastali delle aree e le spese per la registrazione, trascrizione e voltura dell'eventuale atto di acquisto dell'immobile, nonché in relazione agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli onorari per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e le prestazioni professionali del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
6. Ogni singolo intervento o acquisto immobiliare potrà ottenere un contributo massimo pari al 100% della spesa sostenuta al netto dell'IVA.
7. Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la quota di contributo ammissibile sarà proporzionalmente ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali.

Art. 4 Criteri di assegnazione dei punteggi

1. Alle istanze pervenute saranno assegnati i punteggi secondo i seguenti criteri:

- a) interventi di manutenzione ordinaria come definita nel Glossario Edilizia Libera esclusi gli interventi di efficientamento energetico che rientrano negli interventi definiti dal glossario di edilizia libera che vengono equiparati alla manutenzione straordinaria, **Punti 10**;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, come definiti all'art. 135, comma 2, lett. b), e dall'art. 136, comma 2, lett. a), della L.R. n. 65/2014, **Punti 40**;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo, come definiti all'art. 135, comma 2, lett. c), e dall'art. 136, comma 2, lett. a-bis), della L.R. n. 65/2014, **Punti 40**;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, come definiti all'art. 135, comma 2, lett. d), della L.R. n. 65/2014, **Punti 15**;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, come definiti all'art. 134, comma 1, lett. h), **Punti 10**;
- f) interventi di addizione volumetrica come definiti all'art. 134, comma 1, lett. g), **Punti 4**;
- g) interventi di nuova costruzione come definiti all'art. 134, comma 1, lett. a), **Punti 2**.

2. Oltre ai punteggi assegnati sulla base della caratterizzazione dell'intervento di cui al comma 1, saranno assegnati i seguenti ulteriori punteggi:

- a) interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, **Punti 20**;
- b) adeguamenti normativi impiantistici finalizzati agli adempimenti antincendio obbligatori previsti dal D.P.R. 151/2011, **punti 15**;
- c) adeguamenti normativi impiantistici che necessitano il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo di cui all'art. 11 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le unità immobiliari sprovviste di certificazioni, **punti 10**;



d) opere volte al risparmio energetico e finalizzate al miglioramento della classe energetica dell'immobile in attuazione della direttiva europea, **punti 15.**

Art. 5 – Formazione della graduatoria e ripartizione del contributo

1. La Commissione appositamente nominata, successivamente all'insediamento e alla nomina del segretario verbalizzante, procederà allo scrutinio delle domande pervenute valutando l'ammissibilità delle stesse.

2. Definito l'elenco delle istanze ammesse la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui all'art. 4.

3. La Commissione procederà a formare due distinte graduatorie rispettivamente per "chiese e altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie". Nel caso di parità di punteggio tra due o più istanze di contributo verrà premiata la disponibilità ad un cofinanziamento in base alla percentuale dichiarata in sede di domanda del contributo.

4. Qualora la somma degli importi dei singoli contributi richiesti ed ammessi alla formazione della graduatoria, decurtati dell'eventuale quota di cofinanziamento dichiarata nella domanda di ammissione, sia pari o inferiore alla quota di contributo disponibile, ad ogni intervento sarà attribuito il contributo richiesto al netto della quota di cofinanziamento dichiarato nella domanda di ammissione.

5. Qualora la somma degli importi dei singoli contributi richiesti ed ammessi alla formazione della graduatoria, decurtati dell'eventuale quota di cofinanziamento dichiarata nella domanda di ammissione, sia superiore alla quota di contributo disponibile, ai primi tre interventi utilmente collocati in graduatoria sarà attribuito un contributo, al netto della quota di cofinanziamento dichiarato nella domanda di ammissione, secondo le seguenti percentuali:

- 50% dell'importo del contributo disponibile al 1° intervento classificato;
- 30% dell'importo del contributo disponibile al 2° intervento classificato;
- 20% dell'importo del contributo disponibile al 3° intervento classificato;

e nel caso in cui si verifichi un residuo di somme disponibili, tale residuo viene ripartito con le modalità di cui sopra fino ad esaurimento del contributo disponibile, ovvero dei singoli contributi richiesti decurtati della quota di cofinanziamento.

Colmate le prime tre richieste, qualora si verifichi ancora un avanzo del contributo disponibile questo verrà ripartito equamente tra tutti gli interventi ammessi successivi al terzo classificato.

Nel caso in cui siano presenti due interventi ammessi, si procederà come segue, previa decurtazione della quota di cofinanziamento:

- 60% dell'importo del contributo disponibile al 1° intervento classificato;
- 40% dell'importo del contributo disponibile al 2° intervento classificato;

6. La Commissione provvede all'assegnazione del contributo ai sensi dei commi 4 e 5. Ad esito dei lavori della commissione, il Responsabile del Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente, con propria determinazione, approva le due distinte graduatorie.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le domande dovranno essere presentate **entro e non oltre il giorno 28/02/2025**, corredate della documentazione di cui al successivo comma 2, mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:

protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it, indicando nell'oggetto: "*Istanza partecipazione al Bando per l'assegnazione dei contributi per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie*".

2. I soggetti competenti per la trasmissione della domanda sono:

1. per le opere della chiesa cattolica le autorità diocesane competenti;
2. per le altre confessioni religiose le richieste sono avanzate dalle rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929;
3. relativamente ai "centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie" le domande sono presentate dal responsabile o legale rappresentate dell'Ente o dell'Associazione e dal/dai proprietari degli im-



mobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento, reale o personale, sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.

3. I soggetti interessati, secondo le modalità e nei termini utili nel presente articolo, devono compilare in ogni sua parte l'allegato A e produrre la seguente documentazione facendo espressamente salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di poter chiedere all'istante informazioni e/o documenti diversi o aggiuntivi che il concorrente dovrà fornire su semplice richiesta dell'Ente:

- a) autocertificazione attestante la proprietà dell'immobile;
- b) composizione nominativa dei rappresentanti l'Istituzione;
- c) documento d'identità del legale rappresentante dell'istituzione richiedente;
- d) dichiarazione che l'intervento per il quale si richiede il contributo non ha beneficiato, né beneficerà di analoghi finanziamenti da parte di Enti o Istituzioni pubbliche, inseriti nell'elenco ISTAT redatto e aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 196/2009;
- e) dichiarazione di mancata installazione di apparecchiature tipo slot machines e ogni altro dispositivo che consenta vincite in denaro ed impegno a non installarle, pena la revoca del contributo concesso ovvero la restituzione del contributo liquidato, per i successivi dieci anni dall'ultimazione dei lavori;
- f) relazione descrittiva delle attività di utilità sociale svolte dall'Ente, Associazione, e similari, nel quinquennio o comunque nel periodo di attività laddove questo sia inferiore ai 5 anni;
- g) relazione tecnica di progetto descrittiva dell'intervento nonché esplicativa delle finalità dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
- h) computo metrico estimativo;
- i) elaborati grafici in scala quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elaborati per la localizzazione dell'immobile, stato attuale, modificato, sovrapposto, da redigere in funzione della tipologia e della complessità degli interventi;
- j) planimetrie e visure catastali e atti di proprietà o di costituzione di diritti reali o personali di godimento dell'immobile;
- k) planimetria con l'indicazione delle parti e delle superfici dell'immobile adibite ad uso esclusivo dell'Ente, Associazione e similari, e di quelle eventualmente altrimenti utilizzate, con indicate delle relative percentuali, ove necessario;
- l) dichiarazione resa dal legale rappresentate nella forma dell'atto sostitutivo di notorietà che l'immobile nel quale è prevista l'esecuzione dei lavori e conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente;
- m) dichiarazione con cui la proprietà dell'immobile si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d'uso in essere per un periodo non inferiore a dieci anni dall'ultimazione dei lavori;
- n) dichiarazione di impegno a restituire l'importo del contributo concesso qualora la destinazione d'uso dell'immobile, o della porzione di esso, per il quale è stato erogato il contributo, sia mutato nei dieci anni successivi all'ultimazione;
- o) indicazione della percentuale della quota di cofinanziamento rispetto alla spesa totale dell'intervento al netto dell'IVA e delle spese non computabili di cui al presente Regolamento.

4. Per gli Enti e le Associazioni: copia dell'atto costitutivo, statuto, eventuale atto di affiliazione ad associazioni nazionali, ed estremi dell'iscrizione ai relativi Albi;

5. Per le confessioni religiose diverse da quella Cattolica, occorre produrre la documentazione relativa all'ammissione da parte dello Stato;

6. Le istanze di assegnazione prive dei requisiti stabiliti all'art.2 sono respinte in quanto inammissibili per carenza dei requisiti soggettivi. Non sono, inoltre, ammesse a contributo le istanze pervenute da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone, società di capitali, enti di diritto pubblico e soggetti associati per i quali la composizione sociale oppure lo statuto sociale non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro.

7. Tutta la documentazione di cui al comma 3 dovrà essere firmata da parte del legale rappresentante fatta eccezione per la documentazione di cui alle lett. g), h), ed i) che dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico abilitato iscritto al rispettivo ordine/collegio di appartenenza. Qualora l'immobile sia in affitto o in comodato



d'uso la richiesta deve essere controfirmata, per conoscenza ed accettazione, anche dal proprietario dell'immobile e laddove siano presenti attività di pubblico esercizio anche dall'eventuale gestore delle stesse.

8. Le istanze, complete della documentazione essenziale richiesta, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata nei termini previsti dall'Avviso pubblico. Qualora l'istanza risulti carente della documentazione richiesta, la Commissione provvederà a richiedere integrazioni assegnando il termine massimo di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni decorsi inutilmente i quali la domanda di ammissione al contributo sarà esclusa.

Art. 7 - Cause di inammissibilità della domanda

1. Non saranno in nessun caso prese in considerazione e quindi saranno dichiarate inammissibili e quindi escluse le istanze pervenute oltre il termine del 28/02/2025.

2. I partecipanti potranno porre rimedio ad eventuali omissioni, incompletezze e/o irregolarità di informazioni e di documentazione utile, sotto un profilo meramente formale ed ai fini della partecipazione al Bando, mediante l'integrazione e/o la regolarizzazione di documenti già presentati, ma affetti da irregolarità o errori materiali. Tale soccorso è ammesso laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze e/o fatti preesistenti alla data di scadenza del Bando.

Art. 8 – Chiarimenti e Responsabile del Procedimento

Le richieste di chiarimenti, potranno essere inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it, con indicazione nell'oggetto "Istanza partecipazione al Bando per l'assegnazione dei contributi per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie", alla c.a. del Settore Pianificazione, Urbanistica, Edilizia e Ambiente, entro il 20/02/2025. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il limite temporale indicato, non saranno prese in considerazione.

Castelfranco Piandiscò

Il Responsabile del Settore

Geom. Andrea Sordi

(Documento firmato digitalmente)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.